



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO

Il Giudice designato Dott. Giuseppina Vetrutto

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.11.2021 nel procedimento RG

██████████;

esaminati gli atti;

OSSERVA

La ricorrente ██████████, insegnante iscritta nella I fascia delle GPS, espone di aver conseguito in data 20.7.2021 (dunque entro la data del 31.7.2021) il diploma di specializzazione per le attività di sostegno e di essere altresì in possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 L.104/1992; precisa di aver presentato domanda per l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi delle GPS come previsto dall'art. 59 D.L.73/2021 convertito in L.123/2021 e lamenta di non essere stata destinataria, benché utilmente collocata in graduatoria, della proposta di assunzione a tempo determinato alla quale avrebbe avuto diritto in base al punteggio conseguito ed alla posizione in graduatoria conseguita.

Chiede:

“A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente in epigrafe all'inserimento nell'elenco allegato 1 del Decreto n. 897 del 2021, sulla base del punteggio e della posizione ottenuta nella GPS – elenchi del 17.8.2021, indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso, per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria (Provincia di Roma), istituita dall'articolo 59 del DL n. 73 del 2021 e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha altresì negato il diritto al lavoro della ricorrente, ordinando all'Ufficio competente di

provvedere alla rettifica del detto decreto ministeriale (n. 897/2021) con conseguente immediata proposta di contratto a tempo determinato e assegnazione di sede tra quelle indicate nella domanda secondo l'ordine di preferenza, tenuto conto della titolarità del beneficio di cui all'art. 21 della L. n. 104/1992;

B) il tutto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione *in parte qua* di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti della ricorrente;

C) spese rifuse, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Nonostante la rituale notifica del ricorso né il Ministero, né l'Ufficio Scolastico Regionale né i controinteressati si sono costituiti nel procedimento.

Occorre premettere che il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante “*misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito in L. n. 123 del 2021, ha previsto, *all'art. 59*, “*misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune di sostegno...*”.

Questo articolo ha introdotto una procedura straordinaria di assunzione da GPS e da relativi elenchi aggiuntivi, posto comune e di sostegno, sempre che, al termine delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 dalle graduatorie cd. “di merito” (ovvero formatesi all'esito delle tornate concorsuali), residuino posti vacanti e disponibili.

Infatti il comma 4 dell'articolo citato prevede che: “in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno *vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo* sono assegnati con contratto a tempo determinato... ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ... *per i posti comuni o di sostegno*, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi ... *coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021...*”

La norma continua, affermando che il collocamento in posizione utile nelle GPS - elenchi aggiuntivi dà diritto all'avvio del percorso di formazione e prova che, se valutato positivamente, si pone come presupposto di ammissione alla prova disciplinare, il cui superamento determina, infine, l'assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo presso la medesima istituzione scolastica ove il docente ha prestato servizio a tempo determinato, a far data dall'1.9.2021.

Dunque, il c.d. Sostegni *bis* si pone in un'ottica di lotta alla precarizzazione dei docenti, concedendo loro un'unica e irripetibile possibilità di essere stabilizzati definitivamente.

Nel caso di specie emerge documentalmente che la ████████ era in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla Legge, inclusa la specializzazione conseguita entro il 31 luglio 2021, e che ha tempestivamente e correttamente provveduto a compilare e inviare la domanda per l'iscrizione agli elenchi aggiuntivi, segnalando, oltre al possesso dei "titoli di accesso" e dei "titoli ulteriori", anche i "titoli di preferenza", specificando testualmente che *"Il/La Sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti titoli di preferenza: 18) Coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico - PRESENTE SU GPS Numero figli 3 19) Invalido o mutilato civile - PRESENTE SU GPS Ente INPS Data 05/12/2018 Numero dell'atto 3930793402882"*.

Nonostante il possesso dei titoli, in data 8 agosto 2021 è stata pubblicata la GPS – elenchi aggiuntivi che non ha inserito la ricorrente nella graduatoria straordinaria, a causa di un evidente errore sanato in data 17.8.2021, quando il Ministero, per porre rimedio in autotutela agli errori commessi da parte dell'algoritmo, ha emesso un decreto di rettifica della GPS menzionata, collocando, questa volta in maniera corretta, la ricorrente al posto n. 830 con un punteggio di 131.

La ████████ aveva quindi ottenuto un posizionamento favorevole all'interno della GPS elenchi aggiuntivi, tale da renderla destinataria della proposta di contratto a tempo determinato nel breve periodo.

Invece, a distanza di pochi giorni, il MI ha pubblicato il Decreto n. 897 del 28.8.2021, recante *"i soggetti... destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato ai*

sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate. Il medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro”, ma nell'elenco allegato il nominativo della odierna ricorrente non era riportato.

Il mancato inserimento della ricorrente non è spiegabile, neppure essendo ipotizzabile che non sia stata inserita nell'elenco in esame per esaurimento dei posti residui disponibili, atteso che si evince dal Decreto (doc.6 allegato al ricorso) che colleghe posizionate dopo di lei o aventi punteggio identico, sono rientrate come destinatarie di proposta contrattuale e assegnazione di sede (ad esempio, la dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] si è posizionata al n. 833 con 131 punti, la dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] si è posizionata al n. 834 con 131 punti e la dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] si è posizionata al n. 834 con 130,5 punti e tutte e tre le insegnanti sono rientrate nel Decreto pubblicato dal MI il 28.8.2021).

Appare dunque verosimile che l'omesso inserimento del nominativo della [REDACTED] sia frutto, come già il precedente mancato inserimento negli elenchi aggiuntivi, di un errore dell'algoritmo ministeriale che, al momento della creazione automatica dell'elenco allegato al Decreto, non ha - inspiegabilmente - inserito il nome e cognome della ricorrente, nonostante la GPS elenchi aggiuntivi abbia correttamente inserito la ricorrente al suo interno, calcolandole - inoltre - 131 punti e collocandola nella posizione n. 830.

Costituisce circostanza nota, più volte rilevata da pronunce giudiziali rese sia in sede amministrativa che dalla giurisprudenza di merito (si vedano in argomento le sentenze richiamate nell'atto introduttivo) che l'algoritmo commetta errori e che per questo si sia generato un contenzioso sulla questione “elenchi aggiuntivi”, nel quale pare rientrare appieno il presente procedimento. Della vicenda, peraltro, si è occupata più volte anche la stampa, come risulta dalla produzione documentale della ricorrente.

Non a caso, come già sopra riportato, il Ministero convenuto, resosi conto degli errori creati dall'algoritmo negli elenchi aggiuntivi, ha pubblicato, in data 17 agosto u.s.,

una seconda graduatoria, in rettifica della precedente, che ha correttamente inserito la ██████ alla posizione n. 830 con un punteggio di 131 punti, come si evince dal doc. 5 prodotto dalla ricorrente.

Nel Decreto n. 897 del 28.8.2021 il nominativo della ██████ non risulta invece inserito, né il Ministero ha inteso prima rispondere ai numerosi reclami presentati dalla medesima e poi costituirsi nel presente procedimento per chiarire la ragioni della mancata inclusione del nominativo tra quelli destinatari della proposta di assunzione.

Deve dunque ritenersi sussistente il requisito del *fumus boni juris*.

Parimenti sussistente è il *periculum in mora*, atteso che la possibilità di essere assunta a tempo indeterminato a seguito del periodo di prova – prevista eccezionalmente, per il solo anno scolastico in corso, dalla normativa sopra richiamata – andrebbe irrimediabilmente perduta nel tempo necessario per lo svolgimento di un giudizio ordinario.

Il ricorso deve dunque essere accolto, con ordine al Ministero di rettificare il Decreto n.897/2021 e di formulare immediata proposta di assunzione a tempo determinato e assegnazione di una sede tra quelle indicate nella domanda secondo l'ordine di preferenza e del requisito di cui all'art. 21 L.104/1992, atteso che è stato prodotto in atti un verbale di riconoscimento dell'invalidità nella misura del 67%.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Ministero di rettificare il Decreto n. 897/2021 e di formulare alla ██████ immediata proposta di contratto a tempo determinato e assegnazione di sede tra quelle indicate nella domanda secondo l'ordine di preferenza, tenuto conto del disposto di cui all'art. 21 L.104/92; condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.750,00, da distrarsi.

Si comunichi.

Roma,20.12.2021

Il Giudice

Giuseppina Vetrutto